

CRITERI E MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI COORDINAMENTO AL PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI E DELL'AREA MEDICA

1. L'Istituto conferisce ai professionisti delle Aree legale, tecnico-edilizia, statistico attuariale e medico-legale dell'Istituto (di seguito chiamati "professionisti"), incarichi di coordinamento secondo le peculiari esigenze di funzionalità delle relative strutture professionali, al fine di garantire la razionale distribuzione dei compiti tra i professionisti e la promozione della necessaria uniformità di indirizzo, indispensabile per la realizzazione degli obiettivi dell'ente e per l'efficace tutela dell'interesse pubblico cui l'attività istituzionale è finalizzata. Gli incarichi di coordinamento non danno luogo a sovraordinazione gerarchica di alcun tipo nei confronti degli altri professionisti.
2. Tutti gli incarichi di coordinamento conferiti al personale appartenente all'Area dei professionisti e all'Area medica (di seguito "professionisti"), dipendente a tempo indeterminato dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), vengono attribuiti secondo i criteri e le modalità di seguito riportate, nel rispetto di quanto previsto dai CCNL vigenti.
3. Gli incarichi di coordinamento vengono conferiti ai professionisti con provvedimento degli Organi di cui al successivo punto 13.
4. Il conferimento ai professionisti dipendenti dell'Istituto degli incarichi di coordinamento viene effettuato, mediante selezione, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali e delle capacità organizzative, di coordinamento e relazionali, con riguardo alle caratteristiche del posto funzione da assegnare e ai risultati da conseguire, secondo le specifiche e peculiari esigenze di funzionalità delle relative strutture professionali, tenendo conto, ove possibile, della eventuale disponibilità manifestata al riguardo dai professionisti stessi nonché del principio di rotazione degli incarichi, come disciplinato dalle disposizioni dell'Istituto.
5. Gli incarichi di coordinamento ai professionisti sono conferiti, alla scadenza degli stessi, a seguito di interpello. Gli incarichi di coordinamento, all'esito

dell'interpello, possono essere motivatamente riconfermati, ai sensi dell'articolo 35 del CCNL 1998-2001, contemperando il principio di buon andamento dell'amministrazione con quanto previsto dal Regolamento di rotazione degli incarichi e dai CCNL vigenti, acquisita la disponibilità del titolare dell'incarico interessato. Gli incarichi di coordinamento avranno durata di 4 anni, fatta salva, per il personale dell'Area medica, la diversa durata fissata dalla contrattazione collettiva; la modifica ha effetto anche per gli incarichi in corso.

La durata dell'incarico può essere inferiore a quella sopra indicata se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del CCNL 1998-2001, alla scadenza l'incarico del professionista che maturi il diritto alla pensione di vecchiaia entro i dodici mesi successivi può essere motivatamente riconfermato senza necessità di interpello, acquisita la disponibilità dell'interessato.

Ai medici di seconda fascia assunti a seguito di superamento di concorso pubblico per titoli ed esami bandito dall'INPS è conferito l'incarico di coordinamento dell'Unità Operativa Complessa (UOC) di prima assegnazione, qualora vacante.

6. Gli incarichi di Coordinatore generale sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale; tutti gli altri incarichi di coordinamento sono conferiti dal Direttore generale.
7. Nell'ipotesi di riorganizzazione o ristrutturazione di ciascuna Area professionale o delle sue articolazioni centrali e/o territoriali che determinino la decadenza degli incarichi di coordinamento e/o di altra posizione organizzativa, la stessa si produce con decorrenza dalla data di conferimento dei nuovi incarichi attribuiti a seguito dell'espletamento delle procedure previste nei presenti "criteri e modalità", da concludersi entro sei mesi dall'adozione del provvedimento di riorganizzazione o ristrutturazione; decorso tale termine si determina comunque la decadenza dagli incarichi in essere.
8. Nel conferimento degli incarichi di coordinamento ai professionisti si tiene conto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, nonché della necessità di garantire continuità gestionale nei casi in cui il professionista

maturi il diritto alla pensione di vecchiaia per raggiungimento dei limiti ordinamentali entro i dodici mesi successivi.

9. Il conferimento degli incarichi di coordinamento ai professionisti avviene, nel rispetto della normativa vigente, in base ai seguenti criteri generali:
 - a) natura e caratteristiche dell'incarico da attribuire e degli obiettivi assegnati alla struttura cui attiene l'incarico;
 - b) complessità della struttura o del posto-funzione interessato;
 - c) specifiche competenze possedute e livello di professionalità raggiunto, verificato sulla base dei titoli professionali e di servizio;
 - d) attitudini, anche relazionali, capacità organizzative e di coordinamento del singolo professionista e percorso formativo dell'interessato;
 - e) esperienza complessivamente maturata in relazione alla attività concretamente svolta e agli incarichi ricevuti, e relativa valutazione della performance individuale;
 - f) collegialità dell'esame delle candidature presentate;
 - g) rotazione degli incarichi, come disciplinata dalle disposizioni dell'Istituto e salve le previsioni dei CCNL vigenti;
 - h) anzianità maturata nella qualifica e particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica.
10. I requisiti per poter partecipare all'interpello di Coordinamento Generale sono:

Coordinamento generale dei professionisti dell'Area legale

- Anzianità: almeno 15 anni di effettivo servizio nella qualifica;
- Incarichi, risultanti da atti formali, assolti nell'esercizio dell'attività professionale di appartenenza: aver rivestito, negli ultimi 12 anni, per almeno 3 anni a titolo definitivo un incarico di coordinamento generale o centrale o regionale o metropolitano;
- Titoli: abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori; conseguimento del 2° livello differenziato di professionalità.

Coordinamento generale dei professionisti dell'Area tecnico-edilizia

- Anzianità: almeno 15 anni di effettivo servizio nella qualifica;
- Incarichi, risultanti da atti formali, assolti nell'esercizio dell'attività professionale di appartenenza: aver rivestito, negli ultimi 12 anni, per almeno 3 anni a titolo definitivo, un incarico di coordinamento generale, centrale o regionale;
- Titoli: conseguimento del 2° livello differenziato di professionalità.

Coordinamento generale dei professionisti dell'Area statistico attuariale

- Anzianità: almeno 15 anni di effettivo servizio nella qualifica;
- Incarichi, risultanti da atti formali, assolti nell'esercizio dell'attività professionale di appartenenza: aver rivestito, negli ultimi 12 anni, per almeno 3 anni a titolo definitivo, un incarico di coordinamento generale o centrale;
- Titoli: conseguimento del 2° livello differenziato di professionalità.

Coordinamento generale dei professionisti dell'Area medico-legale

- Anzianità: almeno 15 anni di effettivo servizio nella qualifica;
- Incarichi, risultanti da atti formali, assolti nell'esercizio dell'attività professionale di appartenenza: aver rivestito, negli ultimi 12 anni, per almeno 3 anni a titolo definitivo, un incarico di coordinamento generale, centrale, a valenza regionale o metropolitana;
- Titoli: appartenenza alla II fascia funzionale.

11. Relativamente agli incarichi di coordinamento non generale, possono partecipare alle procedure di interpello, i seguenti professionisti:

- a) per il conferimento di tutti gli incarichi coordinamento centrale e territoriale delle Aree legale, tecnico-edilizio e statistico attuariale almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica professionale; per gli incarichi di coordinamento centrale e territoriale dell'Area tecnico-edilizio potrà essere valutato il servizio prestato in altra pubblica amministrazione in funzioni assimilabili, purché con periodo di effettivo servizio in INPS non inferiore a due anni;

- b) per il conferimento degli incarichi di coordinamento delle Unità Operative Complesse (UOC) dell'Area medica, collocazione nella seconda fascia funzionale. Per il conferimento degli incarichi di coordinamento delle Unità Operative Semplici (UOS) previsti nella suddetta Area, collocazione nella seconda fascia funzionale della medesima Area oppure collocazione nella prima fascia funzionale e almeno 6 anni di effettivo servizio nella qualifica professionale, ovvero collocazione nella prima fascia funzionale e specializzazione in medicina legale o in disciplina equipollente/affine;
- c) per il conferimento degli incarichi di coordinamento centrale, regionale e metropolitano dell'Area legale è richiesta, altresì, l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Se all'esito degli interpelli per gli incarichi di cui alla precedente lettera a) tali incarichi dovessero risultare non attribuiti per mancanza o inidoneità dei candidati, gli stessi incarichi potranno essere riconfermati ai precedenti titolari o potranno essere effettuati nuovi interpelli ai quali potranno partecipare anche i professionisti con periodo di effettivo servizio non inferiore a due anni.

Non può partecipare alla procedura di selezione per incarichi di coordinamento non generale il professionista al quale sia stato attribuito, nei dodici mesi precedenti, un incarico di coordinamento con correlata indennità di coordinamento di importo pari o superiore.

12. Non possono partecipare alle procedure di interpello i professionisti che abbiano riportato sanzioni disciplinari nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'interpello medesimo, ad esclusione delle sanzioni pecuniarie, o che risultino sospesi cautelaramente dal servizio. Sono ammessi con riserva coloro che, avverso i predetti provvedimenti, abbiano proposto impugnazione davanti all'Autorità giudiziaria.

Sono esclusi dalla rosa di cui al punto 13, lett. f), o dalla graduatoria di cui al punto 13, lett.g), i professionisti che, nelle more del conferimento dell'incarico, risultino destinatari di provvedimenti sanzionatori e/o cautelari, ad eccezione di coloro che avverso i predetti provvedimenti abbiano proposto impugnazione davanti all'Autorità giudiziaria, che saranno inseriti con riserva nella rosa o graduatoria fino alla definizione del contenzioso giudiziario.

Nel caso in cui il candidato inserito con riserva, ai sensi dei commi precedenti, si collochi in posizione utile ai fini del conferimento dell'incarico,

questo potrà essere conferito provvisoriamente ad altro professionista, fino alla definizione del contenzioso.

13. Gli incarichi di coordinamento ai professionisti dell'Istituto sono conferiti secondo il seguente iter procedimentale:

a) il Direttore centrale Risorse Umane, prima del verificarsi della scadenza di uno o più incarichi di coordinamento o entro un mese dall'adozione del provvedimento di riorganizzazione o ristrutturazione dell'Area professionale o delle sue articolazioni territoriali, di cui ai precedenti punti 5 e 7, nonché all'atto dell'eventuale istituzione di una nuova posizione, procede alla pubblicazione dell'interpello relativo all'attribuzione dell'incarico di coordinamento, indicando tutte le informazioni relative allo stesso, i requisiti professionali richiesti, nonché i criteri vigenti per la rotazione e la riattribuzione degli incarichi;

b) i soggetti interessati inviano una manifestazione di interesse e disponibilità, secondo le modalità e, per gli incarichi di coordinamento non generale, per il numero di preferenze indicate nell'interpello, entro il termine di dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione dello stesso, allegando all'istanza, copia del curriculum nonché una relazione in cui vengono illustrate le esperienze professionali maturate, le attitudini professionali, nonché le competenze organizzative e gestionali possedute ritenute maggiormente significative in relazione all'incarico da svolgere;

c) alla scadenza del termine per la presentazione delle predette candidature, il Direttore centrale Risorse Umane verifica la correttezza formale delle istanze e dei relativi allegati trasmessi dai partecipanti ed invia, al fine dell'espletamento della procedura, tutta la documentazione:

1. per il conferimento degli incarichi di Coordinatore generale, a una Commissione composta da tre membri, nominata dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto indicato alla successiva lettera d);

2. per il conferimento di tutti gli altri incarichi di Coordinamento diversi da quelli indicati nel punto 1, ad una Commissione composta da tre membri, secondo quanto indicato alla successiva lettera e);

d) la Commissione di cui alla lettera c) punto 1, è composta da tre membri esterni, di cui due designati dal Consiglio di Amministrazione e uno dal Direttore generale e individuati tra soggetti di chiara valenza professionale e di comprovata esperienza nelle materie proprie del ramo professionale. In mancanza di designazione, nel termine indicato nella relativa richiesta, del membro di competenza del Direttore generale, il Consiglio

d'Amministrazione procederà comunque alla nomina della Commissione. Ai componenti della Commissione, non spetta alcun compenso ad eccezione del rimborso – nell'eventualità che qualcuno dei componenti sia residente fuori Roma - delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio entro i limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente presso l'Istituto con riferimento ai dirigenti;

e) la Commissione di cui alla lettera c) punto 2), è composta dal Direttore generale o da un suo delegato, con funzione di Presidente, e da altri due membri individuati dal Direttore generale, di cui di norma almeno uno esterno. Tali membri sono individuati tra soggetti di chiara valenza professionale e di comprovata esperienza nelle materie proprie del ramo professionale interessato e, di norma, nel Coordinatore generale del relativo ramo professionale. Ai membri esterni non spetta alcun compenso ad eccezione del rimborso – nell'eventualità che qualcuno dei componenti sia residente fuori Roma - delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio entro i limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente presso l'Istituto con riferimento ai dirigenti.

f) la Commissione, di cui alla precedente lettera d), esamina le candidature trasmesse tempestivamente dalla Direzione centrale Risorse Umane e, al termine del predetto esame, redige sulla base dei criteri di cui al punto n. 9 e dell'allegato A una rosa di candidati non inferiore a tre per l'incarico di coordinamento oggetto di interpello, da sottoporre alla valutazione del Direttore generale, che formula in merito la proposta motivata al Consiglio di Amministrazione, che adotta la deliberazione di conferimento dell'incarico;

g) la Commissione, di cui alla lettera e), esamina le candidature trasmesse tempestivamente dalla Direzione centrale Risorse Umane e, al termine del predetto esame, redige sulla base dei criteri di cui al punto n. 9 e degli allegati B, C, D ed E la graduatoria dei candidati all'incarico di coordinamento oggetto di interpello, sulla base della quale il Direttore generale adotta la determinazione di conferimento dell'incarico, previa approvazione della graduatoria che resta valida per 24 mesi;

h) la Commissione di cui alle precedenti lettere d) ed e), nell'esaminare le candidature, ove ne ravvisi la necessità, può richiedere la documentazione in possesso dell'Istituto relativa a precedenti valutazioni dei candidati e, ove ritenuto necessario, espletare un colloquio con i candidati che abbiano manifestato la disponibilità per l'incarico oggetto di interpello per il quale si renda necessario il predetto colloquio;

i) la Direzione centrale Risorse Umane comunica al candidato prescelto l'esito della procedura.

14. Il professionista che, pur non avendo espresso rinuncia e senza giustificato motivo, non assuma l'incarico attribuito con il provvedimento suddetto, decade dall'incarico.

Decade, altresì, dall'incarico di coordinatore il professionista che rinunci dopo l'effettiva assunzione del predetto incarico.

L'accettazione dell'incarico determina la decadenza dalla posizione in graduatorie relative ad altri eventuali incarichi ai quali sia correlata un'indennità di coordinamento di pari o inferiore importo.

15. Gli incarichi di coordinamento generale possono essere revocati, prima della scadenza, con provvedimento motivato adottato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore generale.

Gli incarichi di coordinamento non generale possono essere revocati, prima della scadenza prevista, con provvedimento motivato adottato dal Direttore Generale, su proposta del Coordinatore Generale del ramo professionale.

16. La revoca è disposta, previa formale contestazione al professionista interessato, di gravi inadempienze e/o dei risultati negativi connessi con l'espletamento dell'incarico.

Il professionista, entro dieci giorni dalla ricezione della contestazione, può indirizzare le proprie osservazioni al Consiglio di amministrazione ovvero al Direttore Generale, nel caso di incarico di coordinamento non generale, che provvede, nei successivi dieci giorni ad accogliere o respingere le osservazioni formulate.

17. In caso di rinuncia, decadenza, revoca o altra ipotesi di cessazione dall'incarico di coordinamento generale prima della scadenza, possono essere attribuite, in via provvisoria e per il tempo necessario all'espletamento della procedura di interpello, le funzioni di coordinamento a professionista che sia in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti nn. 10 e 12.

In caso di rinuncia, decadenza, revoca o altra ipotesi di cessazione dell'incarico di coordinamento diverso da quello generale, si procede allo scorrimento della graduatoria degli idonei di cui al punto 13, lettera g), la cui validità temporale è di 24 mesi, fatta salva la validità temporale per 18 mesi,

dall'entrata in vigore del presente regolamento, delle graduatorie tutt'ora vigenti approvate in esito alle procedure di interpello indette in applicazione della deliberazione CdA n. 54 del 13 aprile 2022.

Qualora il professionista in graduatoria sia già titolare di altro incarico e non sia decaduto ai sensi del punto 14, la Direzione centrale Risorse umane acquisisce la disponibilità dell'interessato ad assumere l'incarico, che deve essere espressa entro il termine indicato, decorso inutilmente il quale si procede allo scorrimento a favore del professionista collocato in posizione successiva utile.

Nell'ipotesi di impossibilità allo scorrimento della predetta graduatoria, possono essere attribuite, in via provvisoria e per il tempo necessario all'espletamento della procedura di interpello, le funzioni di coordinamento al professionista che sia in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 11 e 12; in mancanza, al fine di garantire la continuità del servizio e per motivate esigenze organizzative, l'incarico in via provvisoria può essere conferito anche a professionisti che non siano in possesso dei requisiti di cui alla lett. a) del punto 11.

Fatte salve specifiche e motivate esigenze organizzative e funzionali, di norma, al professionista che già ricopre un incarico può essere attribuito un solo incarico *ad interim*.